

PARTE SECONDA

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL *PIANO QUADRIENNALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE E DI MONITORAGGIO DEL CAPRIOLO (2016 - 2019)*

ART. 1 – OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto l'attuazione del *Piano quadriennale di gestione del Cinghiale e di monitoraggio del Capriolo (2016 - 2019)* (di seguito denominato Piano quadriennale) approvato con D.C.D. n. 47 del 12/10/2015.

Il Piano quadriennale è pubblicato sul sito del Parco www.sibillini.net alla sezione "Attività".

ART. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE E DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Il servizio di cui al presente affidamento riguarda l'attuazione del *Piano quadriennale* per l'intera sua durata e, quindi, per un periodo di quattro anni.

Il Piano quadriennale potrà essere aggiornato e revisionato sulla base anche del parere dell'I.S.P.R.A.

Il servizio deve comprendere, in particolare, lo svolgimento delle attività di cui all'allegato A) al presente Capitolato, quale parte integrante e sostanziale, in conformità alla tempistica ivi indicata e in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano quadriennale.

Ulteriori specificazioni del piano di lavoro potranno essere stabilite e concordate tra le parti, sulla base di sopravvenute esigenze, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente Parco.

Le prestazioni saranno effettuate coordinandosi tecnicamente con gli uffici dell'Ente Parco e con il CTA del CFS.

Fatto salvo quanto specificato all'art. 6, i seguenti materiali saranno messi a disposizione dall'Ente Parco:

- fascette per identificazione capi abbattuti;
- marche auricolari per capi catturati e trasferiti vivi.

La ditta aggiudicataria non è comunque tenuta a mettere a disposizione i materiali, gli strumenti e i dispositivi necessari alla prevenzione dei danni e alle operazioni di prelievo selettivo quali, in particolare, recinzioni, unità di cattura, strutture per il trasporto e la conservazione dei capi.

ART. 3 – AVVIO, SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE

L'avvio delle attività di cui al precedente articolo decorre dalla data di stipula del contratto. Qualora, per qualunque ragione, l'Ente Parco debba disporre la sospensione o l'interruzione dell'attuazione del Piano quadriennale o di una parte di esso, ne darà tempestiva comunicazione al Responsabile tecnico-scientifico. Dal momento del ricevimento di tale comunicazione viene altresì sospeso o interrotto il diritto al compenso contrattuale da parte dell'affidatario, il quale conserverà solo il diritto al pagamento del compenso per le attività effettivamente svolte.

ART. 4 – GRUPPO DI LAVORO TECNICO-SCIENTIFICO

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 devono essere svolte da un gruppo di lavoro tecnico-scientifico formato da tre (o quattro in caso di offerta aggiuntiva da parte della ditta) componenti proposti dalla Ditta. Ai componenti del gruppo di lavoro spetta un compito di alta responsabilità in quanto dalla loro preparazione, esperienza, professionalità e flessibilità deriva l'efficacia nell'attuazione del Piano quadriennale. Il Responsabile tecnico-scientifico del piano quadriennale è individuato dalla Ditta nell'ambito del gruppo di lavoro.

Ciascun componente del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico deve essere in possesso almeno dei seguenti requisiti:

1. possesso del diploma di laurea in scienze naturali o scienze biologiche o medicina veterinaria o scienze agrarie o scienze forestali o scienze ambientali; sono ammesse esclusivamente le equipollenze di legge;

Il Responsabile tecnico-scientifico deve essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

1. possesso del diploma di laurea di II livello o precedenti ordinamenti in scienze naturali o scienze biologiche o medicina veterinaria o scienze agrarie o scienze forestali o scienze ambientali; sono ammesse esclusivamente le equipollenze di legge;
2. esperienza documentabile (di almeno 2 incarichi o di attività comunque retribuita, in entrambi i casi di durata complessiva di almeno 24 mesi) nel campo della gestione del cinghiale, comprendente l'applicazione delle tecniche di stima e analisi della popolazione e delle sue dinamiche e dei metodi di controllo numerico tramite abbattimento e cattura.

La ripartizione delle attività fra i tre componenti è stabilita dalla ditta; in ogni caso ciascuno dei tre componenti del gruppo di lavoro deve garantire ogni anno un impegno non inferiore al 20% del numero minimo di giornate indicate nell'allegato A).

In caso vengano indicati 4 componenti, ciascuno dei primi tre deve garantire un impegno non inferiore al 15% delle giornate indicate nell'allegato A); l'eventuale quarto componente offerto dalla ditta deve garantire un impegno di almeno il 10% delle giornate totali e non superiore al 20%.

I componenti del gruppo di lavoro indicati non possono essere sostituiti, salvo casi eccezionali non prevedibili, previa approvazione e autorizzazione dell'Ente Parco. In tali casi i nuovi componenti devono comunque possedere i requisiti sopra indicati.

ART. 5 – COLLABORATORI

La Ditta aggiudicataria può avvalersi di collaboratori per l'espletamento sia delle attività di cui all'art. 2 sia per promuovere la formazione professionale nel settore.

In tal caso la Ditta comunica all'Ente Parco i nominativi dei collaboratori.

I collaboratori possono affiancare gli operatori di gestione nelle loro attività, ma non possono sostituire gli operatori stessi nella loro attività, pena la risoluzione del contratto.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed essa pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Ente Parco, assumendosene ogni relativa alea:

- tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto della convenzione nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per la prestazione degli stessi al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
- tutte le strumentazioni, i mezzi, l'equipaggiamento e i materiali necessari e idonei a svolgere a regola d'arte le attività, di cui al presente capitolato, fatto salvo quanto stabilito all'art. 2 del presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì:

- a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e del Regolamento del prelievo selettivo del cinghiale, approvato con DCD n. 4 del 01/02/2002 e s.m.i., secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella lettera d'invito e nei relativi allegati;
- a consentire all'Ente Parco, per quanto di sua competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente Parco;
- a dare immediata comunicazione all'Ente Parco, per quanto di sua competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento;

- a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dall'Ente Parco.

ART. 7 - TUTELA DEL LAVORO

La ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni.

ART. 9 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che verrà fissato in sede di affidamento si intende fisso e invariabile per l'intera durata dell'affidamento.

Il suddetto corrispettivo sarà comprensivo di tutte le spese necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali.

Il corrispettivo contrattuale viene determinato a proprio rischio dall'Impresa affidataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono pertanto invariabili in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi l'Impresa carico di ogni rischio e alea.

La ditta aggiudicataria non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

ART. 10 – RELAZIONI E TEMPISTICA

Lo svolgimento del servizio e delle attività di cui all'art. 2 deve essere rendicontato all'Ente Parco con cadenza semestrale mediante relazioni tecnico-scientifiche suddivise, per ciascun anno, in: prima relazione e relazione finale.

Ogni relazione deve contenere tutti i dati, le analisi e i risultati derivanti dalle attività svolte e una dettagliata descrizione delle attività svolte secondo lo schema di cui all'allego A), oltre agli altri prodotti previsti all'articolo 2 e all'allegato A).

In particolare, le prime relazioni del I, del II e del III anno devono contenere anche le proposte di programma annuale per l'anno successivo; la relazione finale del III anno deve contenere la

proposta di nuovo Piano pluriennale, la quale potrà essere integrata e adeguata entro i primi sei mesi del IV anno.

Le relazioni finali devono contenere anche il materiale fotografico e il testo sintetico a carattere divulgativo, nonché i dati informatizzati e georeferenziati idonei ad essere integrati nel GIS dell'Ente Parco (shape file).

Entro 11 mesi successivi all'avvio del I anno deve essere inoltre consegnata all'Ente Parco una relazione relativa alla verifica del Piano quadriennale sulla base del parere dell'I.S.P.R.A. (prot. dell'Ente Parco n. 6927/2015) e delle attività di partecipazione con i portatori di interesse e contenente le eventuali, qualora necessarie, proposte di modifica e di aggiornamento dello stesso Piano.

Le relazioni e i resoconti devono essere trasmessi all'Ente Parco via pec esclusivamente in formato elettronico e il relativo file dovrà essere in formato PDF/A, ovvero in uno dei formati previsti dalle regole tecniche inerenti la conservazione del documento informatico ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per la fornitura del servizio avviene in 8 rate della somma ciascuna pari a 1/8 della misura offerta. L'Ente Parco provvede alla liquidazione di ciascuna rata entro 30 giorni dalla presentazione, da parte della Ditta, di regolare fattura elettronica e delle relazioni e prodotti di cui al precedente art. 10, previa verifica della regolare esecuzione delle attività ai sensi del presente Capitolato d'onori e delle verifiche previste dalla legge.

Qualora vengano riscontrate evidenti carenze sulle attività effettivamente svolte rispetto alle attività minime indicate nell'allegato A), e fatto salvo quanto previsto all'art. 17, alle rate dei pagamenti sono decurtate le somme sulla base degli importi indicati nello stesso allegato A) e proporzionalmente ridotti in base alla misura complessiva offerta dalla Ditta. Nella valutazione delle attività svolte si terrà comunque anche conto dell'efficacia complessiva nel raggiungimento degli obiettivi del Piano e del criterio di compensazione qualora sia riscontrato un maggiore impegno in altre attività, coerentemente con le effettive esigenze gestionali. Le giornate di lavoro sul campo sono comunque intercambiabili tra le diverse attività, con l'eccezione dell'attività di cui al punto 14, il cui eventuale incremento non può compensare l'eventuale riduzione di altre attività. Il numero di giornate lavorative sul campo è da intendersi giornata/operatore e, pertanto, per lo stesso giorno può essere rendicontato un numero di giornate corrispondente al numero di operatori impiegati.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rendere note tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nel soggetto autorizzato a riscuotere; in difetto di tale notificazione, anche se dette

variazioni venissero pubblicate a norma di legge, l'Ente Parco è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

ART. 12 – PROROGHE E PENALI

Eventuali proroghe alla consegna delle relazioni e degli altri prodotti di cui all'art. 10 non potranno superare i 15 giorni oltre i termini previsti; esse saranno tacitamente concesse previa richiesta scritta indirizzata al Direttore dell'Ente Parco e trasmessa entro i termini previsti nello stesso art. 10.

Per ogni giorno di ritardo oltre i termini di cui all'art. 10 o della suddetta proroga si applicherà una penale pari a €50,00 (euro cinquanta).

ART. 13 - GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni dedotte dal presente capitolato d'onori la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare in favore dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini una cauzione pari al 5% dell'importo totale offerto al netto degli oneri fiscali, per l'intera durata dell'affidamento, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. La cauzione verrà svincolata su richiesta della Ditta, dopo la conclusione di tutte le forniture e dopo la verifica da parte del Ente Parco della regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario sia incorporato in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

E' vietato il subappalto anche parziale dei servizi affidati con la presente procedura.

La ditta affidataria, ai sensi dell'art. 118 comma 12 del Codice di contratti, può avvalersi per attività specifiche di lavoratori autonomi con contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c.; in tal caso la ditta deve darne comunicazione all'Ente Parco che può verificare altresì il rispetto della regolarità contributiva anche del lavoratore autonomo e delle altre norme previste dal capitolato e dal contratto.

ART. 15 – RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DATI

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'impresa è tenuta a non pubblicare, salvo autorizzazione dell'Ente Parco, nei social network, neanche nel profilo personale di singoli operatori della ditta o componenti del gruppo di lavoro, notizie e foto acquisite in esecuzione al presente contratto o di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri operatori, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente Parco ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente Parco.

L'Impresa può citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa affidataria stessa a gare e appalti.

La ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

La proprietà esclusiva dei dati (foto e video inclusi) e delle informazioni di cui la ditta o il suo personale sia venuto a conoscenza in attuazione al contratto di cui alla presente procedura, sono di esclusiva proprietà dell'Ente Parco committente e la loro utilizzazione a qualsiasi titolo da parte dell'impresa o del suo personale deve essere previamente autorizzato dall'Ente Parco.

ART. 16 – RISOLUZIONE

Fatte salve le ipotesi di interruzione, riduzione o sospensione del contratto ai sensi dell'art. 3 del presente capitolato, in caso di inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria anche a uno solo degli obblighi assunti, il Direttore dell'Ente Parco, qualora non intenda applicare la penale di cui all'art.13, può, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, risolvere di diritto il contratto e ritenere definitivamente la cauzione nonché procedere nei confronti dell'Impresa affidataria per l'eventuale risarcimento del danno.

Il contratto può essere risolto di diritto anche per i seguenti motivi:

- a) nel Gruppo di lavoro tecnico-scientifico venga meno uno o più operatori e non vengano tempestivamente e adeguatamente sostituiti secondo le modalità di cui all'art 4;
- b) qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa nel corso della procedura di affidamento;
- c) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario dell'Impresa risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa affidataria;

- d) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti nella procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa affidataria medesima;
- e) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

La risoluzione viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione all'Impresa affidataria a mezzo pec.

Con la risoluzione sorge per l'Ente Parco il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'Impresa affidataria.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa affidataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 17 – AUMENTO, DIMINUZIONI E VARIANTI DELLE PRESTAZIONI E DEL CORRISPETTIVO

L'Ente Parco si riserva la facoltà di aumentare le prestazioni oggetto dei servizi del presente capitolato d'oneri e il relativo corrispettivo, durante la vigenza del contratto (includere eventuali proroghe), fino ad un massimo del 30% dell'importo dell'affidamento. Le attività di cui al presente capitolato possono altresì essere ridotte, in conseguenza di un ridimensionamento dei finanziamenti o in caso d'obbligo per l'entrata in vigore di norme sul contenimento della spesa pubblica. In tal caso la riduzione avviene secondo le stesse modalità di cui al comma precedente.

Il programma di monitoraggio di cui all'art. 1 è di massima e può subire modificazioni prima della stipula del contratto o in corso di contratto in caso sopravvengano situazioni non previste.

ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di contratto, di bollo ed eventuale registrazione, e ogni altra accessoria, inerenti la presente procedura, sono a totale carico dell'Impresa affidataria.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il foro di Macerata.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente capitolato d'oneri e dalla lettera di invito, si fa rinvio alle Leggi e ai regolamenti in vigore

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Parco, dott. Franco Perco.

I dati forniti dall'impresa invitata sono trattati dall'Ente Parco esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura negoziata, l'Impresa è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura medesima.

I dati raccolti possono essere comunicati:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, al responsabile del procedimento e a tutti coloro che per ragioni di servizio sono coinvolti del procedimento stesso;
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento dell'Ente sul diritto di accesso;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di pubbliche forniture.

In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs 196/2003.

Restano salve le disposizioni sull'accesso ai documenti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..

ALL. A) - ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE DI GESTIONE DEL CINGHIALE E DI MONITORAGGIO DEL CAPRIOLO (2016- 2019)

	attività minima	tempistica	Importo totale netto (euro)
1. svolgimento delle funzioni di Responsabile tecnico scientifico del Piano ai sensi del Regolamento del prelievo selettivo del cinghiale;		durante l'intera durata del contratto	14.400,00
2. svolgimento delle funzioni organizzative attribuite al Responsabile delle operazioni e ai componenti del Gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento del prelievo selettivo del cinghiale, d'intesa con il CTA;	organizzazione di tutte le giornate previste nei calendari e comunque non inferiori a n. 336 giornate di abbattimento selettivo e 300 notti trappola	secondo il calendario del prelievo selettivo, durante l'intera durata del contratto	20.000,00
3. svolgimento delle funzioni in campo attribuite al Responsabile delle operazioni e ai componenti del Gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento del prelievo selettivo del cinghiale, d'intesa con il CTA, comprendente la collaborazione sul campo alle attività di cattura dei cinghiali, anche tramite assistenza e verifica tecnica delle unità di cattura;	280 giornate sul campo nell'ambito delle operazioni di prelievo selettivo	secondo il calendario del prelievo selettivo, durante l'intera durata del contratto	30.800,00
4. collaborazione alla progettazione di unità di cattura e altane di appostamento; l'attività comprende la predisposizione della documentazione, anche grafica, progettuale nonché necessaria per le procedure di autorizzazione previste dalle vigenti norme;	15 strutture approvate	entro la scadenza del contratto	4.500,00
5. stima quali-quantitativa annuale delle popolazioni di cinghiale e di capriolo; tali attività potranno essere svolte con la collaborazione del personale del CTA del CFS e degli operatori di selezione;	4 censimenti/specie	1 censimento/anno per specie	4.800,00
6. monitoraggio dei danni alle attività agricole, anche mediante l'utilizzo dei dati dell'Ente Parco e del CTA del CFS relativi alle denunce;	4 analisi	1 analisi dei danni/anno	2.400,00
7. organizzazione e svolgimento di incontri periodici con gli operatori di selezione finalizzati, in particolare, alla illustrazione degli obiettivi del Piano di gestione del cinghiale e dei risultati conseguiti, nonché all'aggiornamento sugli aspetti naturalistici sulle tecniche di prelievo;	20 incontri	almeno 1 incontro ogni 3 mesi	2.200,00
8. organizzazione e svolgimento di eventuali attività di verifica, formazione o aggiornamento per gli operatori di selezione;	4 attività	1 attività/anno	4.400,00

9. redazione dei programmi annuali ai sensi del Regolamento del prelievo selettivo;	3 programmi annuali, relativi al II, al III e al IV anno.	1 programma/anno, da consegnare contestualmente alla prima relazione del I, del II e del III anno.	1.800,00
10. collaborazione alle attività di partecipazione dei portatori di interesse finalizzate alla verifica del Piano quadriennale in corso;	2 incontri con i portatori di interesse	Almeno 2 incontri entro i primi 11 mesi del I anno	440,00
11. verifica del Piano quadriennale sulla base del parere dell'I.S.P.R.A. prot. n. 6927/2015 e, qualora necessario, relativo aggiornamento e revisione;	1 Relazione verifica Piano ed eventuale proposta di aggiornamento e verifica	entro i primi 11 mesi del I anno	600,00
12. collaborazione alle attività di partecipazione dei portatori di interesse finalizzate alla redazione del nuovo Piano pluriennale di gestione del Cinghiale e monitoraggio del Capriolo;	6 incontri con i portatori di interesse	almeno 6 incontri tra il II e il III anno	1.320,00
13. redazione della proposta di piano pluriennale di gestione del Cinghiale e monitoraggio del Capriolo, relativo al periodo successivo al Piano oggetto dell'incarico, comprendente ogni eventuale studio e valutazione richiesti e necessari per l'iter di approvazione;	1 proposta piano pluriennale;	entro la consegna della relazione finale del III anno	2.500,00
14. programmazione e svolgimento di attività di ricerca sul campo finalizzata ad approfondire le problematiche inerenti la biologia e la gestione del Cinghiale e del Capriolo, con particolare riferimento ai danni alle colture e agli ecosistemi, alle dinamiche della popolazione e alle interazioni interspecifiche, in coerenza con gli obiettivi del Piano quadriennale;	1 programma delle attività 120 giornate su campo	programma attività: entro la consegna della prima relazione del I anno; attività secondo programma	13.200,00
15. sopralluoghi e altre attività inerenti situazioni problematiche, anche nell'ambito di eventuali interventi speciali e urgenti nonché preventivi alla realizzazione di sistemi di prevenzione dei danni ovvero di collaborazione e assistenza tecnica sul campo per la realizzazione di sistemi di prevenzione dei danni da cinghiale e capriolo;	100 sopralluoghi o altre attività su campo	secondo necessità	11.000,00
16. individuazione di canali di finanziamento o cofinanziamento del Piano quadriennale di gestione del Cinghiale, con particolare riferimento a misure regionali e comunitarie quali i P.S.R.;	1 proposta di finanziamento; tale attività verrà riconosciuta solo in caso di approvazione formale del finanziamento o del	entro la durata del Piano quinquennale	6.000,00

	cofinanziamento; in caso di proposta completa non finanziata, è riconosciuto il 50% dell'importo totale		
17. collaborazione alle attività finalizzate a migliorare il trattamento e la destinazione dei capi con possibilità di entrate per l'Ente Parco;	1 proposta completa e realizzabile in tutte le fasi anche sotto il profilo economico	entro la durata del Piano quinquennale	4.000,00
18. elaborazione e analisi dei dati in ambiente GIS relative alle attività svolte, con particolare riferimento al prelievo selettivo, al monitoraggio delle popolazioni di Cinghiale e Capriolo, alle attività di ricerca e alla valutazione dei risultati ottenuti nella realizzazione del programma;		secondo la tempistica di attività e relazioni	8.500,00
19. redazione delle relazioni sulle attività svolte;	8 relazioni semestrali	ogni semestre del Piano quadriennale	4.000,00
20. fornitura di materiale fotografico ed elaborazione di un testo scientifico sintetico e di un testo a carattere divulgativo relativo alla realizzazione del programma.	40 foto, 1 testo scientifico, 1 testo divulgativo	entro la durata del contratto	1.200,00
		TOTALE	138.060,00

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

3.000,00

TOTALE 141.060,00
